



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato – (OMISSIS)

LA SEGRETARIA GENERALE

Visto il D.P.Reg. Repertorio: 236-31/03/2025, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, (OMISSIS) a decorrere dal 1. maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 compreso;

Vista la nota, prot. RATAA/0033598/14/11/2025-A, con la quale la Giudice di Pace coordinatrice dell'Ufficio di Trento, rappresentando le esigenze di servizio, chiede la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della signora in oggetto;

Vista la nota, prot. RATAA/0033876/18/11/2025-I, con la quale la Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace esprime parere favorevole, tenuto conto del valido apporto assicurato dalla stessa nello svolgimento delle proprie mansioni e della necessità di tale unità per far fronte al carico di lavoro;

Vista la nota, prot. RATAA/0033598/14/11/2025-A, sopra richiamata, alla quale era allegata la dichiarazione di disponibilità della signora in oggetto alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;

Valutate quindi le esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento si rende necessario procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, della signora in oggetto;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni, in particolare l'art. 7-quater, comma 3, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d), da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno);

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21 in materia di proroghe e rinnovi;

Vista la legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", e successive modificazioni, che all'art. 2 prevede che può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato presso gli Uffici del Giudice di Pace;

Preso atto che, nel quinquennio precedente la data di assunzione, la signora in oggetto ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di assistente B3 per complessivi 13 mesi e 27 giorni;

Visto l'atto di gestione del personale della Segreteria Generale Repertorio: 395-29/08/2025, con il quale si è determinato, fra l'altro, con decorrenza 1. ottobre 2025, il contingente massimo del personale che può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023;

Tenuto conto che l'art. 33 sopra indicato disciplina le modalità e i casi di assunzione a tempo determinato, ed in particolare il comma 2, lettera c), dispone che l'Amministrazione regionale può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per coprire le eventuali momentanee carenze che si determinano a seguito dell'accoglimento delle richieste di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale;

Preso atto che, a decorrere dal 1. ottobre 2025 il contingente massimo per assunzioni di personale a tempo determinato nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economiche B3 - B4 - B4S è pari a ore 340,72 delle quali occupate alla data odierna;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 30 settembre 2024 "Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, posizione economico-professionale B3, presso gli Uffici Giudiziari siti nella provincia di Trento", ed accertato che tutti i candidati / le candidate sono stati assunti / assunte a tempo indeterminato;

Ritenuto quindi di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora in oggetto, di ulteriori 9 mesi, e ciò a decorrere dal 1. gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2026 compreso;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le *"Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale"*;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto

collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, (OMISSIS), di ulteriori 9 mesi, e ciò a decorrere dal 1. gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2026 compreso.

La signora in oggetto presterà servizio alla Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace - Ufficio del Giudice di Pace di Trento con l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3, profilo professionale di assistente.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare l'art. 23, comma 8, che prevede per tale personale un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato, decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso; in tutti gli altri casi il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi che saranno impegnati sui capitoli corrispondenti della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

LA SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).